

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI E CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG2 - OS3 - OS4 - OS21 - OS28 - OS30) O ALL' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI (APPALTO INTEGRATO) (E.08 - E.10 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONI 5 (INCLUSIONE E COESIONE) e 6 (SALUTE) E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

Lotto Geografico: 2

INTERVENTO: Nuova casa della Comunità di Marcon - M6C1 - Inv.1.1. Int. 08

CIG Accordo Quadro: 9340912C6C

CIG Contratto Applicativo: 9740172435

CUP: J31B21005510001

TRA

Azienda ULSS 3 Serenissima (di seguito anche "Beneficiario"), con sede legale in Mestre - Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Mestre - Venezia via Don Tosatto n. 147, C.A.P. 30174 C.F. e P. IVA 02798850273, PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it in persona dell'Ing. Peter Francis Casagrande in qualità di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima.

E

il raggruppamento di imprese, costituito dall'impresa I.F.M. Italiana Facility Management SpA, con sede legale in Roma (RM), via dei Laghi Sportivi n. 34 c.a.p. 00155, capitale sociale € 5.000.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al 14783531008, codice fiscale 14783531008, partita IVA 14783531008, quale mandataria, dall'impresa società Coopservice Soc. Coop. p.a., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Rochdale n. 5 c.a.p. 42122, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia al 00310180351, codice fiscale 00310180351, partita IVA 00310180351., quale mandante, e dall'impresa Consorzio Servizi Integrati, con sede legale in Milano (MI) Piazza IV Novembre n. 4 c.a.p. 20124, capitale sociale € 2.000.000,00. i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al 06806550965, codice fiscale 06806550965, partita IVA 06806550965, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale denominata 2; (in seguito, il raggruppamento di imprese verrà indicato come l'"**Appaltatore**", o, congiuntamente, gli "Appaltatori")

PREMESSO

- a) con deliberazione n. 780 del 29 novembre 2022, Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori e appalti integrati dove nel lotto n.2 rientra la Casa della Comunità di Marcon, il cui contratto è stato stipulato in 20/03/2023;
- b) in data 25 maggio 2023 prot. 99125 il Responsabile Unico Del Procedimento, l'ing. David Costa, per conto del Beneficiario, ha inviato a tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro una Richiesta di Offerta (RdO), per i lavori e la progettazione esecutiva (appalto integrato) per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Marcon, conclusasi in data 11 giugno 2023 con esito favorevole all'RTI con capogruppo la ditta IFM Italiana Facility Management SpA;
- c) che con prot. 112249 del 15/06/2023 è stata trasmessa ad Azienda Zero la comunicazione relativa all'importo dell'affidamento in parola per il monitoraggio della capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- d) con deliberazione del Direttore Generale n° 1030 del 29 giugno 2023 è stato affidato all'RTI con capogruppo la ditta I.F.M. Italiana Facility Management SpA l'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori (appalto integrato) dell'intervento in oggetto ;

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

2. OGGETTO

Il Beneficiario affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della progettazione esecutiva e i lavori inerenti all'intervento in oggetto, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto. La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nella RdO e nei relativi allegati, citati all'art.25, tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e, ove presenti, nelle Condizioni Speciali, oltre che nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

:

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e, ove presenti, nelle Condizioni Speciali, oltre che nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi/Lavori i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Si dà atto che l'aggiudicatario ha presentato tutta la documentazione in merito agli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs n° 50/2016.

Il corrispettivo contrattuale per i **servizi professionali** è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, secondo le parcelle allegata all'RdO n. 1 del 25 maggio 2023, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di rilancio del confronto competitivo. L'importo del contratto applicativo relativo alle prestazioni professionali è pertanto pari a € 67.746,90 oltre oneri previdenziali e IVA di legge per la progettazione esecutiva.

Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta rispetto la parcella redatta in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 15,000 % (quindici,000).

Il corrispettivo contrattuale dei **lavori**, in ragione del prezzo offerto in sede di gara, è pari a € 1.745.138,98 (un milione settecentoquarantacinquemilaseicentoventitre,98) oltre IVA di legge, comprensivo della somma di € 22.515,34 (ventiduemilacinquecentoquindici,34) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 16,320 % (sedici,320).

L'importo contrattuale complessivo di 1.812.885,88 (un milioneottocentododicimilaottocentottantacinque,88)è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, secondo quanto disposto dalle norme di legge.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Corresponsione diretta al progettista per l'attività di progettazione esecutiva, come da art. 11 del contratto accordo quadro.

I pagamenti di cui all'art.4 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

La somma ammessa al pagamento per la progettazione esecutiva è costituita dall'importo progressivo determinato:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- c) al netto del recupero dell'anticipazione;
- d) al netto di una trattenuta del 10%, che sarà svincolato solo a seguito del rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione a fine lavori.

la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, e comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ma già indicati in accordo quadro e confermati in RDO ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore del progettista, ai sensi dell'articolo 59 comma 1-quater del Codice.

I pagamenti relativi al servizio di progettazione, si cui all'art. 4, saranno eseguiti a favore dello Studio Artea S.r.l. con sede in Roma (RM), Via Capo d'Africa, 57, C.F./P.IVA 03910211006, pec: studioartearl@pec.it.

Pagamenti dei lavori, come da articolo 12 del contratto di accordo quadro

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Contratto Applicativo.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:

- e) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- f) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC/POS;
- g) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Dlgs. 50/2016;
- h) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

i) al netto del recupero dell'anticipazione;

j) al netto di una trattenuta del 10%, che sarà svincolato solo a seguito del collaudo.

I pagamenti relativi ai lavori, di cui all'art.4, saranno corrisposti al capogruppo.

L'Appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al Direttore dei lavori tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il Direttore dei lavori dovrà consegnare unitamente al SAL al Beneficiario. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'Appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento rilascia, entro 15 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: protocollo.aulss3@pecveneto.it

a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

c) Qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, il Beneficiario tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma precedente.

Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La durata del presente Contratto Applicativo è fissata in complessivi 525 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP, secondo il cronoprogramma allegato alla RdO.

La durata di cui al precedente comma è da intendersi comprensiva della durata per lo sviluppo della progettazione esecutiva, fissata in 45 giorni naturali e consecutivi, e della durata per lo sviluppo della progettazione esecutiva, fissata in 480 giorni naturali e consecutivi.

8. PENALI

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Appaltatore comporterà l'applicazione di una penale pari all'1,0 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 20% del Corrispettivo di cui all'articolo 4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

9. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito al precedente articolo 6, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, secondo i criteri stabiliti nell'Accordo Quadro, mediante utilizzo e nei limiti delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, pari all'0,6 (zero virgola sei) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni giorno di anticipo.

In ogni caso, il premio di accelerazione: (I) non è riconosciuto rispetto ad eventuali scadenze intermedie o ultimazioni parziali; (II) può essere riconosciuto solo successivamente all'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo o di verifica di conformità

10. VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Beneficiario si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto Applicativo varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

In caso di varianti alle opere oggetto dell'appalto, il Direttore dei Lavori provvederà alla stima delle opere adottando il prezzario vigente al momento della presentazione dell'offerta applicandovi il ribasso d'asta offerto per i lavori dall'appaltatore, indicato al capitolo 4 che precede.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte del Beneficiario ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Beneficiario, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- non è alterata la natura generale del contratto;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Beneficiario potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il R.U.P. né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Beneficiario deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Beneficiario non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Beneficiario disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il D.LL., può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Beneficiario. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Beneficiario procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei Contratti non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione del Beneficiario. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro

11. CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente e comunque nel rispetto di quanto indicato nell'Accordo Quadro.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

13. REFERENTE DELL'APPALTATORE e RAPPORTO DI CANTIERE

Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

ing. Claudio Ficotto

c/o Azienda ULSS3 Serenissima – UOC Servizi Tecnici Patrimoniali, via Don Tosatto n.147, 30174 Venezia

tel. 041.2608512 – email claudio.ficotto@aulss3.veneto.it – pec protocollo.aulss3@pecveneto.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

Domenico Fatiga

c/o I.F.M. S.p.A via dei Laghi Sportivi 34, 00155 Roma

pec: ifmspa@pec.ifmspa.eu - MAIL: info@ifmspa.eu

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

14. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

15. ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità*.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

16. CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

Le opere afferenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili nei limiti della normativa vigente;

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

17. RISOLUZIONE e REVOCA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

- 1) Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Beneficiario ha facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal CSA;
 - b. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
- 2) Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a. la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c. grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o date dal D.LL., accertato dal medesimo D.LL. o dal DEC nelle modalità e nei termini di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o nel caso di mancato rispetto dei piani di sicurezza di cui al CSA, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - f. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

- i. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto Applicativo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- j. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- k. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l. errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- m. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro;
- o. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
- p. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Beneficiario la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
- q. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- r. la perdita di uno dei requisiti, generali o speciali, richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- s. la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori anche in seguito a cessazione delle attività, concordato preventivo, fallimento, di stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento nonché nel caso di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- t. per motivi di pubblico interesse, di igiene o di sicurezza pubblica;
- u. per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1672 del c.c.;
- v. per frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle esecuzioni contrattuali;
- w. la comminazione di penali per un importo complessivo superiore al 20% del valore del Contratto Applicativo;
- x. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del singolo Beneficiario;
- y. in tutti gli ulteriori casi specifici di risoluzione previsti dal presente atto.

- 3) Quando il D.LL., se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 4) Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Beneficiario su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
- 5) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.LL., se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Beneficiario risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 6) Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 7) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il R.U.P. indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi, in contraddittorio fra la D.LL. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Beneficiario per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 8) Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Beneficiario, nel seguente modo:
 - a) sottoscrivendo l'accordo quadro con altra impresa indicata ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, l'intervento verrà redistribuito mediante il meccanismo di cui all'articolo 21 del Disciplinare;
 - b) sottoscrivendo il Contratto Applicativo/Contratti Applicativi con l'impresa subentrante;
 - c) ponendo a carico dell'Appaltatore uscente l'eventuale maggior costo di esecuzione del Contratto ApplicativoSi precisa che nel caso di fallimento dell'appaltatore il Beneficiario dovrà darne comunicazione ad Azienda Zero che gestirà la procedura di cui alle lettere a) e b) qui sopra.
- 9) Salve le disposizioni del presente Accordo Quadro e del CSA in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o

sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Applicativo ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

20. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE - MISURE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

21. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

22. DIVIETO DI SUBAPPALTO

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

23. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Gli affidatari (I.F.M. Italiana Facility Management SpA (Capogruppo Mandataria), e Studio Artea S.r.l. (progettista indicato) si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: I.F.M. Italiana Facility Management SpA, Banca: [UNICREDIT SPA], Agenzia: [VIA DEL CORSO], ABI: [REDACTED]

Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Marco Mascia [REDACTED]
- D'Assaro Denise [REDACTED]
- Cinquanta Daniela [REDACTED]

Studio Artea S.r.l., Banca: Banca di Credito Cooperativo di Roma SC, Agenzia: [Filiale 158], [REDACTED]

Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Arch. Francesco Ferrari [REDACTED]

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS 3 Serenissima, via Don Tosatto n.147 – 30174 Venezia - CF/PIVA 00798850273 – Codice univoco di riferimento UFK9MW. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: J31B21005510001 e CIG: 9740172435, l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

24. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.

25. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

1. Progetto definitivo;
2. Capitolato speciale di appalto in particolare art. 3 (Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore) e art. 4 (Obblighi dell'appaltatore specifici del PNRR);
3. Computo metrico estimativo;
4. RDO;
5. Capitolato informativo stazione appaltante;
6. Cronoprogramma (art. 15 capitolato);
7. Accordo Quadro tra Azienda Zero e I.F.M;
8. Garanzia definitiva;

Il presente atto, composto da n. 17 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Peter Francis Casagrande [il Beneficiario]

Marco Mascia IFM Italiana Facility Management Spa
(Capogruppo Mandataria RTI Coop Service, CSI)

[l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

artt. 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 24.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Peter Francis Casagrande [il Beneficiario]

Marco Mascia IFM Italiana Facility Management
Spa (Capogruppo Mandataria RTI Coop Service,
CSI)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente